Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 29 ottobre 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1081**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Rosignano Solvay . . . . . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1082**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in S. Giorgio a Cremano . . . . . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1083**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Somma Vesuviana . . . . . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1084**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Spinazzola . . . . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1085**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per le costruzioni aeronautiche in Torino (settimo istituto) . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1086**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Tortolì . . . . Pag. 7803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1087**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Vimercate . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1088**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche in Cento . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1089**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Chiaravalle . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1090**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Grottaminarda . . . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1091**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Spoleto . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1092**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Viareggio . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1093**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Ferentino . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1094**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e per l'edilizia in Napoli . . . . Pag. 7804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1095**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica e per l'elettronica industriale in Roma . Pag. 7805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1096**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e l'informatica in Salerno . . . . . . Pag. 7805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1097**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Roma-Lido . . . . Pag. 7805

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976, n. **719**.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze . . . . Pag. 7805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **720**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (tredicesimo istituto) . Pag. 7806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **721**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Rossano Calabro . . . . Pag. 7806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1976, n. **722**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una eredità . . . . Pag. 7806

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. Pag. 7806

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Variazione del limite di prezzo fissato con il decreto ministeriale 28 marzo 1975, per l'ammissione dei piccoli esercizi cinematografici a fruire del sistema forfettario di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli . . . . Pag. 7806

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diploma originale di ostetrica Pag. 7807

Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 7807

Ministero della sanità: Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cuproxol dell'impresa Sodirodia S.p.a. . . . . Pag. 7807

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale . . . . Pag. 7807

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Credito salernitano S.p.a., in Salerno. Pag. 7811

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del turismo e dello spettacolo: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva. Pag. 7812

Ufficio medico provinciale di Catania: Graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania . . . . Pag. 7812

Ospedale pneumologico « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario. Pag. 7812

Ospedale civile di Cecina: Concorso ad un posto di assistente anestesista . . . . Pag. 7812

Ospedale « S. Giacomo » di Monteforte Irpino: Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo . . . Pag. 7812

Ospedale civile di Vetralla: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7812

Ospedale « Maria Pia di Savoia » di Oppido Mamertina: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 7812

Ospedale « Regina Apostolorum » di Albano Laziale: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 7813

Ospedale civile « Umberto I » di Castelfidardo: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 7813

Ospedale specializzato « U. Barberini » di Nettuno: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico Pag. 7813

Ospedale di Calcinate - Palazzolo sull'Oglio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7813

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7813

Ospedale « S. Biagio » di Marsala: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche . . . . Pag. 7813

Ospedale « G. Di Maria » di Avola: Concorso ad un posto di assistente di cardiologia . . . . Pag. 7814

Ospedale « Sacra Famiglia » di Novafeltria: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7814

Ospedale sanatoriale « V. Cercello » di Palermo: Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 7814

Ospedale civile di Saluzzo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7814

Ospedale maggiore di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 7814

Ospedale civile di Legnano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7814

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1976, n. **36.**

Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia. Pag. 7815

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. **43.**

Elenco della selvaggina e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1976-77 . Pag. 7831

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **44.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1973 della regione Lazio . . . . . . Pag. 7832

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1081.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Rosignano Solvay.

N. 1081. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rosignano Solvay (Livorno), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1082.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in S. Giorgio a Cremano.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1083.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Somma Vesuviana.

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1084.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Spinazzola.

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Spinazzola (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1085.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le costruzioni aeronautiche in Torino (settimo istituto).

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per le costruzioni aeronautiche (settimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1086.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Tortolì.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Tortolì (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1087.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Vimercate.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Vimercate (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1088.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche in Cento.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cento (Ferrara), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1089.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Chiaravalle.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Chiaravalle (Ancona), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1090.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Grottaminarda.

N. 1090. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Grottaminarda (Avellino), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1091.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Spoleto.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Spoleto (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1092.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Viareggio.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Viareggio (Lucca), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1093.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Ferentino.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1094.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e per l'edilizia in Napoli.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Napoli, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e per l'edilizia e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1095.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica e per l'elettronica industriale in Roma.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Aquilonia, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per la meccanica e per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1975, n. **1096.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e l'informatica in Salerno.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Salerno, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e l'informatica e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la specializzazione per l'elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Salerno, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1097.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Roma-Lido.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma-Lido, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976, n. **719.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Firenze, rispettivamente adottate il 22 ottobre 1975 e 29 ottobre 1975;

Considerato che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di dare corso alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze;

Vista la nota del rettore dell'Università di Firenze datata 12 giugno 1976, prot. n. 5738, dalla quale si evince che la cattedra di semeiotica chirurgica tace, e che pertanto deve essere regolarizzata al più presto la posizione dei tre assistenti nominati a suo tempo alla cattedra stessa;

Considerato che dal verbale del consiglio di facoltà sopracitato risulta che gli assistenti titolari dei posti hanno dato il proprio consenso al trasferimento;

Vista la dichiarazione di affinità degli insegnamenti deliberata dallo stesso consiglio di facoltà;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento nel corso dell'anno accademico tenuto conto della particolare situazione dei tre assistenti e tenuto conto che ciò non porterà nocumento all'attività scientifica e didattica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Dalla data del presente provvedimento, la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze è così modificata:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 28 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 95, alla cattedra di semeiotica chirurgica, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marcello Pace, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I°/R);

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 24 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971, registro n. 63, foglio n. 244, alla cattedra di semeiotica chirurgica, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Cataliotti, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I°/R);

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, alla cattedra di semeiotica chirurgica, è attribuito unitamente al titolare dott. Duilio Brugnola, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I°/R).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **720**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (tredicesimo istituto).

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Bravetta, a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale (tredicesimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **721**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Rossano Calabro.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rossano Calabro (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1976, n. **722**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una eredità.

N. 722. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare, in difformità del parere del Consiglio di Stato, l'eredità disposta dal sig. Aldo Giurlani, scrittore col nome di Aldo Palazzeschi, con testamento olografo 2 febbraio 1974, pubblicato in data 27 agosto 1974, n. 267658 di repertorio, registrato il 29 agosto 1974 al n. 9936, vol. 189, a rogito dott. Romualdo Manoni, notaio in Roma, costituita da beni mobili ed immobili siti in Firenze, Venezia e Mestre per un valore complessivo di circa L. 493.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 179

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Considerato che il Sottosegretario di Stato l'on. avvocato Gianuario Carta è stato destinato ad altro incarico;

Vista la comunicazione in data 6 settembre 1976, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha designato il suo delegato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato sen. Ignazio Vincenzo Senese è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del Sottosegretario on. avv. Gianuario Carta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1976

(11320) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Variazione del limite di prezzo fissato con il decreto ministeriale 28 marzo 1975, per l'ammissione dei piccoli esercizi cinematografici a fruire del sistema forfettario di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1973 che ha fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1975, modificativo del precedente in data 19 maggio 1973, con il quale è stato elevato a L. 400 il prezzo massimo praticabile dagli esercizi cinematografici per la corresponsione dei tributi sugli spettacoli in base ad un imponibile forfettario giornaliero e si è specificato l'ambito territoriale entro cui debbono essere situati i cinematografi avanti precisati;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi predetti ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 400 con il decreto ministeriale 28 marzo 1975, è fissato in L. 500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 ottobre 1976

(11798) *Il Ministro*: PANDOLFI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.ra Anna Rita Federigi, nata a Pietrasanta (Lucca) il 12 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso l'Università di Pisa il 23 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11556)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Marcello Giacolini, nato a Grosseto il 14 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 29 settembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11557)

Il dott. Giovanni Michele Macellari, nato a Perugia il 24 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 3 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11558)

La dott.ssa Cornaro Giannaluisa, nata a Roma il 25 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 27 febbraio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11559)

Il dott. Angella Ludovico, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 25 luglio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11560)

Il dott. Pinotti Pier Carlo, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 25 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Università di Pisa il 13 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11561)

Il dott. Scrofani Serafino, nato a Ragusa il 21 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 20 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11562)

La dott.ssa Lidia Cicero, nata a Roma il 30 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 17 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11565)

La dott.ssa Maria Grazia Testoni, nata a Ferrara il 16 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Urbino il 26 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11566)

Il dott. Corrado Munafò, nato ad Avola (Siracusa) il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Catania il 24 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11563)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cuproxol dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cuproxol concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11456)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo Industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1976, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1977:

1) 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno:

Emissione del consiglio d'amministrazione del 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:

N. 120 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 500.000
» 769 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 880.000.000;

Emissione quindicennale scadenza 1/79:

Estrazione a sorte di:

N. 172 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 172.000.000.

2) 6 % S.S. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complesivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6 % S.S. EXPORT SCADENZA 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 445.000.000;

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 738 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 738.000.000;

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 202 titoli di L. 50.000
» 353 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 363.100.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 75 titoli di L. 50.000
» 315 titoli di » 500.000
» 218 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 379.250.000.

5) 6 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 500.000
» 99 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 116.000.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 108 titoli di L. 50.000
» 63 titoli di » 500.000
» 274 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 310.900.000.

6) 6 % S.S. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40 550.000.

7) 6 % s.s. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:
N. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
N. 79 titoli di L. 50.000
» 235 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 215.450.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
N. 11 titoli di L. 500.000
» 456 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 461.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
N. 596 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 100.000
» 748 titoli di » 500.000
» 4.380 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.795.300.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
N. 318 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 100.000
» 404 titoli di » 500.000
» 1.160 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.380.700.000.

9) 7 % s.s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

10) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 202 titoli di L. 500.000
» 2.430 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.531.000.000.

11) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 83 titoli di L. 50.000
» 191 titoli di » 100.000
» 444 titoli di » 500.000
» 1.960 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.205.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 116 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 122.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 245 titoli di L. 100.000
» 154 titoli di » 500.000
» 535 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 636.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 24 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di » 500.000
» 424 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 452.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 32 titoli di L. 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 166.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 12 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 465 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 480.700.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 66 titoli di » 500.000
» 780 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 813.400.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 151 titoli di L. 50.000
» 303 titoli di » 100.000
» 258 titoli di » 500.000
» 606 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 772.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 20.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 80 titoli di L. 50.000
» 231 titoli di » 100.000
» 385 titoli di » 500.000
» 743 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 962.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 33 titoli di L. 50.000
» 38 titoli di » 100.000
» 136 titoli di » 500.000
» 336 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 409.450.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 132 titoli di L. 100.000
» 541 titoli di » 500.000
» 904 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.187.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 120 titoli di L. 100.000
» 105 titoli di » 500.000
» 287 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 351.500.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
N. 62 titoli di L. 100.000
» 106 titoli di » 500.000
» 481 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 540.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
N. 622 titoli di L. 100.000
» 1.015 titoli di » 500.000
» 3.015 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.584.700.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
N. 176 titoli di L. 100.000
» 285 titoli di » 500.000
» 1.510 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.670.100.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 34 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 302 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 321.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 94 titoli di L. 100.000
» 124 titoli di » 500.000
» 839 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 910.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 263 titoli di L. 100.000
» 385 titoli di » 500.000
» 1.369 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.587.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 88 titoli di L. 100.000
» 193 titoli di » 500.000
» 293 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 398.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 431 titoli di L. 100.000
» 607 titoli di » 500.000
» 1.941 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.287.600.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 146 titoli di L. 100.000
» 164 titoli di » 500.000
» 612 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 708.600.000.

14) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
N. 12 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
N. 280 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 280.000.000.

15) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 100.000
» 44 titoli di » 500.000
» 3.312 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.334.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 1.124 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.124.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 194 titoli di L. 100.000
» 403 titoli di » 500.000
» 4.775 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.995.900.000.

16) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 209 titoli di L. 100.000
» 274 titoli di » 500.000
» 2.685 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.842.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 572 titoli di L. 100.000
» 561 titoli di » 500.000
» 5.357 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.694.700.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 234 titoli di L. 100.000
» 425 titoli di » 500.000
» 2.180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.415.900.000.

17) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 104 titoli di L. 100.000
» 354 titoli di » 500.000
» 2.251 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.438.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 500.000
» 826 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 833.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 2.257 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.259.400.000.

18) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 10 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 769 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 777.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 807 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 830.900.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 500.000
» 118 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 121.000.000.

19) 9 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 66 titoli di L. 500.000
» 1.131 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.164.000.000.

20) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 160 titoli di L. 100.000
» 503 titoli di » 500.000
» 6.900 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.167.500.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 181 titoli di L. 100.000
» 269 titoli di » 500.000
» 2.412 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.564.600.000.

21) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 100.000
» 96 titoli di » 500.000
» 1.937 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.988.000.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 106 titoli di L. 100.000
» 233 titoli di » 500.000
» 516 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 643.100.000.

22) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 470 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 477.400.000;

Emissione seconda 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 3 titoli di L. 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 45.500.000.

Totale generale L. 76.805.200.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(11803)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività al Credito salernitano S.p.a., in Salerno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 7 ottobre 1968 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la determinazione assunta dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, sentito il comitato di sorveglianza, in data 20 ottobre 1976 per la cessione delle attività e passività al Credito salernitano S.p.a., con sede in Salerno;

Vista la deliberazione assunta in data 18 ottobre 1976 dal consiglio di amministrazione del Credito salernitano S.p.a., con sede in Salerno, per il rilievo delle attività e passività della predetta Cassa rurale ed artigiana di Caggiano;

Attesa l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Caggiano (Salerno), a cedere le proprie attività e passività al Credito salernitano S.p.a., con sede in Salerno, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione del Credito salernitano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Governatore: BAFFI

(11802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1976 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1976, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1974.

(11653)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7998 del 16 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario, vacanti alla data del 30 novembre 1974;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 997 del 7 febbraio 1976;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1) Belfiore Antonino	voti	157,50	su 240
2) Guglielmino Giuseppe	»	136,06	» »
3) Distefano Salvatore	»	131,50	» »
4) Auteri Giovanni	»	128,319	» »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 28 settembre 1976

Il medico provinciale: FOTI

(11654)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(11729)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(11727)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI MONTEFORTE IRPINO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(11705)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(11732)

OSPEDALE «MARIA PIA DI SAVOIA» DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(11731)

OSPEDALE «REGINA APOSTOLORUM» DI ALBANO LAZIALE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pneumologo;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(11730)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CASTELFIDARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di direttore e un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risultà modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(11724)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto ostetrico ginecologo;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(11728)

OSPEDALE DI CALCINATE - PALAZZOLO SULL'OGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(11706)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore e un posto di assistente del servizio di anatomia patologica;

un posto di aiuto del servizio di terapia del dolore;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di chirurgia plastica;

due posti di assistente della divisione oncologia sperimentale «A».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(11733)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI MARSALA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(11734)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(11735)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(11736)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(11703)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(11704)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di direttore sanitario;
tre posti di vice direttore sanitario;
un posto di direttore di farmacia;
un posto di aiuto cardiologo, capo responsabile del servizio autonomo di cardiologia;
un posto di aiuto biochimico;
sette posti di aiuto anestesista;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto neuroradiologo;
quattro posti di aiuto chirurgo;
due posti di aiuto fisioterapista;
due posti di aiuto e quattro posti di assistente cardiologo;
due posti di aiuto nefrologo;
un posto di aiuto e tre posti di assistente radiologo;
un posto di aiuto pneumologo;
un posto di assistente O.R.L.;
un posto di assistente oculista;
un posto di assistente nefrologo;
due posti di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
tre posti di assistente ematologo per le tre sezioni del centro per lo studio, il trattamento e la riabilitazione degli emofilici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(11725)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente del servizio di ematologia e centro trasfusionale;
un posto di assistente della divisione di pediatria medica;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale I;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente del centro di rieducazione;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
tre posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
quattro posti di assistente del servizio di accettazione - guardia interna - pronto soccorso;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(11726)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1976, n. 36.

Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia.

(*Pubblicata nel numero straord del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1.

Definizione

Le scuole materne sono istituzioni nel settore prescolastico per bambini dell'età da tre a sei anni.

L'iscrizione nella scuola materna è facoltativa. La frequenza della scuola materna è gratuita, salvo quanto disposto allo art. 7.

Per i bambini bisognosi di una particolare assistenza e formazione verranno create, nell'ambito delle istituzioni prescolastiche, scuole materne integrate o speciali, sezioni integrate o speciali.

L'avvio nelle scuole o sezioni di cui al precedente comma oppure nelle scuole o sezioni normali è deciso, con motivata indagine e dichiarazione, dal consiglio medico-psico-pedagogico formato nell'ambito dei distretti scolastici.

Art. 2.

Finalità

La scuola materna si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

La scuola materna tende alla formazione di una personalità del bambino libera, autonoma, aperta agli apporti culturali, etico-sociali e religiosi della comunità in cui vive, in modo che siano eliminati, in questa pluralità di modelli culturali, i dislivelli dovuti alla diversità di stimolazioni ambientali e culturali.

Il suddetto compito nella scuola materna integrata e speciale deve trovare adempimento con particolare riguardo alla forma ed al grado di minorazione del bambino secondo le esperienze della pedagogia terapeutica.

Gli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne provinciali e private vengono emanati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di circondario.

E' assicurata all'insegnante la libertà didattica.

Capo II

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE

Art. 3.

Scuole materne provinciali e private

La provincia istituisce con deliberazione della giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzioni pubbliche.

Alla gestione delle scuole materne provinciali provvede il comune, competente per territorio, oppure un consorzio di comuni. Quando una scuola materna provinciale viene istituita in un centro abitato il cui territorio è diviso tra più comuni, alla gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola, con l'obbligo degli altri comuni di contribuire alle spese in proporzione al numero dei bambini iscritti; è fatta salva la possibilità della costituzione di un consorzio. La provincia può riservare a sè la gestione di scuole materne a titolo di sperimentazione ai sensi dell'art. 10 della presente legge, provvedendo, se necessario, anche alla costruzione, all'arredamento, all'attrezzatura, al materiale didattico e ludico per queste scuole.

La manutenzione, il riscaldamento, le altre spese di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne provinciali sono a carico del comune ove ha sede la scuola materna. E' parimenti a carico del comune il personale di custodia e di cucina.

L'istituzione di scuole materne da parte di enti e privati ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della Costituzione è sottoposta all'autorizzazione da parte della giunta provinciale. Detta autorizzazione viene concessa a condizione che vengano rispettate le norme della presente legge concernenti le scuole materne private e quelle relative alla rispondenza dei locali scolastici che verranno stabilite — in armonia con le norme sull'edilizia scolastica — nel regolamento di esecuzione. L'autorizzazione alla gestione è concessa dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola, su richiesta del gestore della scuola materna privata, a condizione che vengano rispettate le norme che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione concernenti i requisiti del personale. Le scuole materne private sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti ai sensi dell'art. 16 della presente legge. In caso di contravvenzione alle disposizioni richiamate dall'art. 14 e di ripetuta inosservanza, verificata mediante ispezione, degli orientamenti di cui all'art. 2 della presente legge, l'autorizzazione alla gestione decade. La decadenza è disposta dalla giunta provinciale ed è preceduta da diffida.

Art. 4.

Trasformazione di scuole materne private in provinciali

Enti e privati che hanno istituito le scuole materne private possono chiedere alla provincia la trasformazione della scuola in scuola materna provinciale ai sensi del primo comma del precedente articolo. Quando la trasformazione viene chiesta da un ente promotore o da una associazione promotrice oppure da privati, la provincia deve sentire il comune competente per territorio, che deve esprimersi entro sessanta giorni. In mancanza di questo parere comunale la provincia può ugualmente procedere all'istituzione di una scuola materna provinciale ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Decadenza delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge decadono se la scuola materna privata non viene resa funzionante entro il termine massimo previsto nel regolamento di esecuzione.

Le autorizzazioni decadono anche nel caso in cui le premesse per il suo rilascio siano venute a mancare e non sia provveduto a ripristinarle nei modi e nei termini che saranno determinati nel regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Soppressione e chiusura di scuole materne provinciali

La scuola materna provinciale viene soppressa con deliberazione della giunta provinciale se il numero dei bambini, per un intero anno scolastico, resta costantemente inferiore ai minimi previsti dall'art. 9. La soppressione viene anche disposta se gli edifici, i locali o altri beni essenziali della scuola non corrispondono più alle disposizioni della presente legge ed a quelle contenute nel regolamento di esecuzione e l'ente gestore non abbia provveduto a ripristinarle entro un adeguato termine espressamente fissato dal competente assessore.

Sono sospesi i finanziamenti di cui all'art. 7 della presente legge a favore di scuole materne private che si dovessero trovare in una delle situazioni contemplate al comma precedente.

La chiusura della scuola materna provinciale viene disposta con motivato provvedimento del sovrintendente o dell'intendente scolastico su motivata proposta del competente direttore.

Art. 7.

Retta, assistenza e contributi

L'ente gestore di scuole materne provinciali chiederà ai genitori un'adeguata retta per concorrere alle spese di gestione non a carico della provincia. La quota massima della retta viene fissata con deliberazione della giunta provinciale.

Con deliberazione della giunta provinciale vengono fissati i criteri e le forme di assistenza ai bambini residenti nella provincia e frequentanti le scuole materne provinciali. In particolare sono da prevedere delle possibilità di trasporto gratuito o semigratuito per i minorati, nonchè riduzioni o esenzioni dalla retta stabilita per coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate.

La provincia attribuisce per ogni anno scolastico ai comuni ed ai consorzi di comuni che gestiscono, anche a norma dello art. 91 della presente legge, le scuole materne provinciali un importo pari al 50% di una somma determinata annualmente dalla giunta provinciale. Questa somma è costituita dalle spese per la refezione, per la gestione, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, e per il personale di cucina riferite ad una scuola materna tipo; i tipi di scuole materne sono distinti secondo il numero di sezioni. Per la realizzazione di questa norma si prescinde dall'applicazione del primo comma dell'art. 9 della presente legge.

La giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti gestori di scuole materne provinciali, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

Alle scuole materne private che accolgono gratuitamente bambini appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione gratuita, la giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni accolti e della retta di frequenza adottata, può corrispondere assegni, premi, sussidi o contributi. La giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti gestori di scuole materne private, nonchè agli enti promotori per l'istituzione di scuole materne private, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi fino al 70% delle spese effettive per lo acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

Fino a quando la provincia non sia finanziariamente in grado di provvedere all'istituzione di scuole materne provinciali secondo il fabbisogno normativo previsto dalla presente legge ed in base al programma di sviluppo provinciale, essa può contribuire alle spese per il personale insegnante ed assistente secondo la dotazione prevista all'art. 10 della presente legge e previa osservanza di essa. Tale contributo non può superare il 70% del costo di una corrispondente dipendente della provincia di prima nomina.

Lo stanziamento disposto dal bilancio provinciale per le scuole materne private sarà stabilito annualmente dal presidente della giunta provinciale con suo decreto, previa deliberazione della giunta stessa, in misura percentuale all'assegnazione stabilita per assegni ed indennità al personale delle scuole materne provinciali, tenendo conto dei principi sopra indicati. Questo comma non si applica nei confronti dei comuni o consorzi di comuni.

Tenendo conto delle direttive di cui all'art. 8 della presente legge e dei compiti di amministrazione e di vigilanza sulle scuole materne svolte dal sovrintendente o dagli intendenti scolastici, i comuni, ai quali è affidata la gestione delle scuole materne, curano la funzionalità tecnica, provvedono alle esigenze di carattere assistenziale e sanitario connesse con la frequenza dei bambini alla scuola e favoriscono l'integrazione dei bambini minorati nella scuola stessa.

Capo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 8.

Programma di sviluppo

La provincia, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e dei comuni interessati, stabilisce in un programma globale pluriennale le direttive per un graduale sviluppo del settore delle scuole materne provinciali.

Sono da prevedere interventi preferenziali per le zone sprovviste di scuole materne, per le zone isolate di montagna, per le zone di accelerata urbanizzazione e per le zone depresse.

Capo IV

ORDINAMENTO INTERNO DELLE SCUOLE MATERNE

Art. 9.

Sezioni

Quando nello stesso edificio scolastico si trovano sezioni per diversi gruppi etnici, quelle appartenenti allo stesso gruppo etnico sono sempre considerate, per tutti gli effetti della presente legge, una scuola materna a se stante. Questa disposizione si applica anche per quanto concerne la dotazione della scuola materna con personale insegnante ed assistente.

La scuola materna è articolata in sezioni nelle quali non possono essere iscritti meno di 20 e di regola non più di 30 bambini. In casi particolari il numero degli iscritti può essere ridotto a 15.

Ove per un gruppo etnico il numero dei bambini residenti nel luogo sede della scuola materna non raggiunga il minimo previsto dal precedente comma, il numero minimo dei bambini iscritti alla sezione è ridotto a 10.

Nelle sezioni speciali di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 6 e non superiore a 10.

Nelle sezioni integrate di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 12 e non superiore a 15. Il numero massimo dei bambini minorati viene indicato nel regolamento di esecuzione. Nello stesso regolamento viene determinato il numero minimo di bambini minorati necessario per adibire alla sezione integrata una insegnante specializzata.

Una scuola materna non può ospitare, di regola, più di 4 sezioni.

Art. 10.

Dirigenti, insegnanti ed assistenti

Per ogni scuola materna provinciale è obbligatoriamente nominata una dirigente con funzioni amministrative ed organizzative della scuola stessa. Alla dirigente è contemporaneamente affidata una sezione.

Nelle scuole materne con due o più sezioni la dirigente assegna le sezioni alle singole insegnanti.

Il servizio della dirigente presso una scuola materna con due o tre sezioni viene remunerato in forma di indennità per lavoro straordinario. L'ammontare di tale compenso, attribuito in misura forfettaria, viene determinato con delibera della giunta provinciale e non può comunque superare la misura massima di 30 ore mensili.

Nelle scuole materne con più di tre sezioni la dirigente è preposta ai compiti di cui al primo comma nell'ambito del previsto orario obbligatorio ed essa è esonerata dall'insegnamento. La dirigente è tenuta a prestare servizio di insegnamento in caso di brevi assenze del personale insegnante della propria scuola.

Ad ogni sezione di una scuola materna è adibita una insegnante.

E' adibita un'assistente ad ogni gruppo di due sezioni o frazioni di due, nonchè in ogni caso alla scuola materna costituita da una unica sezione.

Ad ogni sezione di una scuola materna integrata o speciale è adibita almeno un'assistente.

Agli effetti del quarto comma il numero dei posti per le insegnanti nelle scuole materne con più di tre sezioni è aumentato di una unità rispetto al numero delle sezioni.

Presso ogni circolo didattico di scuola materna vengono assunte al massimo due insegnanti di scuola materna e due assistenti di scuola materna, che hanno l'obbligo di assumere supplenze, con preferenza, nell'ambito del circolo stesso. Ad ogni effetto di legge è considerata come sede di servizio il luogo, sede del circolo. Per tutto il resto tale personale segue la disciplina prevista dalla presente legge per il personale insegnate ed assistente.

La giunta provinciale è, inoltre, autorizzata ad effettuare oppure a promuovere adeguate sperimentazioni nell'ambito delle scuole materne provinciali, anche a prescindere dal numero di personale stabilito dalle norme della presente legge. La sperimentazione può in ogni caso essere realizzata solo sotto una qualificata guida scientifica.

Art. 11.

Orario di frequenza e periodi di vacanze

I limiti del periodo dell'attività didattica durante l'anno scolastico ed il numero delle giornate delle vacanze durante tale periodo vengono fissati con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il sovrintendente e gli intendenti scolastici.

Nelle singole scuole materne l'orario durante il quale la scuola materna, nel limite delle ore settimanali previste dallo art. 38 della presente legge, è aperta per la frequenza da parte dei bambini, il giorno di vacanza infrasettimanale, il periodo di chiusura per le vacanze ed il periodo di sospensione dell'attività didattica sono fissati, entro i limiti di tempo di cui al precedente comma, dal comitato previsto dall'art. 22 della presente legge, salvo la ratifica da parte del competente consiglio di circolo.

Le scuole materne provinciali e private restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno scolastico.

In casi eccezionali ed accertati da definire con regolamento di esecuzione, la giunta provinciale può autorizzare il prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini. In questi casi il servizio verrà svolto da personale supplente.

Art. 12.
Tirocinio

Gli enti gestori di scuole materne provinciali e private, purchè finanziate dalla provincia, sono tenuti ad offrire a singole alunne o a gruppi di alunne di istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta del rispettivo preside e d'intesa con il competente direttore, la possibilità di assistere alla attività educativa e di tirocinio nelle scuole materne.

Art. 13.
Doveri dei genitori

I genitori hanno il dovere di provvedere che:

a) le malattie infettive del bambino e delle persone conviventi in famiglia vengano comunicate immediatamente alla dirigente della scuola materna;

b) un bambino assunto nella scuola materna la frequenti regolarmente e rispetti l'orario di frequenza;

c) l'insegnante venga informato di qualsiasi disturbo o di situazioni particolari del bambino, affinchè possa adeguatamente intervenire;

d) sia pagata regolarmente e per la durata di tutto l'anno scolastico la retta di cui all'art. 7, primo comma, della presente legge.

Il gestore delle scuole materne non è responsabile della sicurezza dei bambini durante il tragitto per l'andata ed il ritorno dalla propria abitazione.

Art. 14.
Iscrizione e assunzione

Ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione le scuole materne provinciali e private sono aperte ai bambini di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Nel caso di impossibilità ad accogliere tutti i bambini prenotati per la frequenza della scuola materna, l'assunzione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) bambini per i quali si comprovi l'opportunità della frequenza della scuola materna per motivi socio-educativi, avendo particolare riguardo al genitore lavoratore o impedito, a condizione che i bambini siano residenti oppure il genitore abbia il suo posto di lavoro nella località ove ha sede la scuola materna;

b) bambini iscritti alla stessa scuola materna nell'anno precedente a condizione che siano residenti nella località o nell quartiere ove ha sede la scuola materna;

c) bambini residenti nella località dove ha sede la scuola materna rispettivamepte nel quartiere;

d) bambini che, per la loro età, sono più vicini all'obbligo scolastico.

Art. 15.
Esclusione

Un bambino può essere escluso dall'ulteriore frequenza della scuola materna, con provvedimento motivato del comitato della scuola materna di cui all'art. 22 della presente legge, se i genitori, nonostante avvisi scritti, non adempiono ai doveri di cui all'art. 13 della presente legge.

Capo V
VIGILANZA, AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

Art. 16.
Vigilanza e amministrazione

L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.

A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 50 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 60 sezioni.

A ciascun circondario è preposto un ispettore.

A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.

Art. 17.
Organi collegiali

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola materna dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circondario, di circolo didattico e di singola scuola materna, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 18.
Consiglio di circondario di scuola materna

Per ogni circondario di scuola materna in lingua italiana e tedesca viene istituito un consiglio di circondario, nominato dal sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana, rispettivamente dall'intendente scolastico per le scuole materne in lingua tedesca. Ogni consiglio è composto:

a) dall'ispettore di scuole materne, che lo presiede;

b) da due direttori, designati dai direttori stessi;

c) da tre insegnanti, designate dalle rappresentanti delle insegnanti nei consigli di circolo;

d) da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei consigli di circolo;

e) da due genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei consigli di circolo;

f) da uno psicologo, da un pediatra e da un esperto di scienze della educazione, designati dalla giunta provinciale;

g) da tre rappresentanti dei comuni, designati dal consorzio dei comuni.

Il consiglio di circondario svolge i seguenti compiti:

a) esprime un parere sulle proposte relative agli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne da sottoporre per l'approvazione alla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della presente legge, formulando eventuali nuove proposte;

b) formula pareri alla giunta provinciale sull'istituzione di scuole materne provinciali ai sensi dell'art. 3, primo comma, della presente legge;

c) formula proposte in relazione al servizio di medicina e di assistenza psico-pedagogica;

d) formula proposte sull'attività di aggiornamento del personale direttivo, insegnante ed assistente;

e) formula pareri in merito alle iniziative di sperimentazione;

f) esprime un parere sul ricorso inoltrato all'ispettore in merito alla nomina delle dirigenti.

Il consiglio elegge, tra i due direttori, un vice-presidente, che sostituisce l'ispettore in caso di sua assenza.

Consiglio di circolo di scuola materna

Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dall'ispettore di circondario del relativo gruppo linguistico. Ogni consiglio è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;

c) da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

e) da un assistente sociale, designato dalla giunta provinciale;

f) da due rappresentanti dei comuni, designati dalla giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la giunta provinciale.

Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

a) adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonchè durante l'uscita dalla medesima;

b) determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;

c) formula pareri ai comitati delle scuole materne sullo acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;

d) formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;

e) promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vice-presidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

Art. 20.

Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine

Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal competente intendente scolastico. Tale consiglio è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;

c) da tre assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

e) da uno psicologo, da un pediatra, da un esperto di scienze della educazione e da un assistente sociale, designati dalla giunta provinciale;

f) da due rappresentanti dei comuni, designati dalla giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali, la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la giunta provinciale.

Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.

Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vice-presidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lettera *e)*, appartenenti al gruppo linguistico ladino, la giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.

Art. 21.

Collegio delle insegnanti di scuola materna

Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduta dal direttore, che lo convoca.

Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

a) cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;

b) propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

c) designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Il collegio elegge, nel proprio seno, un vice-presidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

Art. 22.

Comitato della scuola materna

Presso ogni scuola materna è istituito e nominato dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici, nelle rispettive competenze, un comitato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto:

a) da un rappresentante del comune;

b) da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal comune;

c) dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purchè assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

d) da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purchè la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

e) da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;

f) da un genitore per ogni sezione, designato dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.

Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

Il comitato decide:

a) sull'assunzione ed esclusione dei bambini;

b) sull'orario e calendario scolastico secondo le indicazioni dell'art. 11 della presente legge;

c) sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali.

Il comitato dà pareri:

a) nei limiti di cui all'art. 7 della presente legge, sulla entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;

b) in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;

c) sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.

Il comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'art. 91 della presente legge. In tal caso il comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del comune.

Art. 23.

Norme comuni per gli organi collegiali

Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli

per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario dell'attività didattica.

Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.

La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.

Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalle leggi provinciali 12 luglio 1957, n. 6 e 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 20.

Art. 24.

Organi collegiali presso le scuole materne private

Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.

A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'art. 23.

Art. 25.

Personale di segreteria

Nei confronti del personale amministrativo addetto ai circondari ed ai circoli didattici delle scuole materne si applicano le norme della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 26.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Il personale direttivo, le insegnanti e le assistenti delle scuole materne provinciali sono dipendenti della provincia.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai seguenti articoli.

Capo I
CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONI AGLI IMPIEGHI

Art. 27.

Categorie e qualifiche

Il personale delle scuole materne provinciali comprende le seguenti categorie:

a) personale direttivo con le seguenti qualifiche:

1) ispettori provinciali per le scuole materne, uno per il gruppo linguistico tedesco ed uno per il gruppo linguistico italiano;

2) direttori di scuola materna;

b) insegnanti di scuola materna;

c) assistenti di scuola materna.

Il direttore per le scuole materne delle località ladine esercita anche le funzioni dell'ispettore.

Le singole carriere e le corrispondenti qualifiche sono stabilite nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 28.

Requisiti generali

Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica per l'espletamento del servizio.

L'amministrazione provinciale ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati, non per motivi di salute, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Nei confronti del personale direttivo, insegnante ed assistente si prescinde dalla conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29.

Titolo di studio o di qualificazione professionale

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti titoli di studio o di qualificazione professionale:

1) per gli ispettori provinciali per le scuole materne la laurea;

2) per i direttori la laurea, oppure il diploma di vigilanza oppure il diploma rilasciato dagli istituti magistrali o dalle scuole magistrali;

3) per le insegnanti di scuola materna il diploma rilasciato dalle scuole magistrali;

4) per le insegnanti di scuola materna da adibire a sezioni integrate o speciali il diploma rilasciato dalle scuole magistrali con un'ulteriore preparazione specializzata;

5) per le assistenti di scuola materna il diploma di licenza di scuola media con un'ulteriore preparazione specializzata.

I titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto saranno fissati dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Concorsi

L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi, almeno ogni tre anni, con deliberazione della giunta provinciale. Il bando di concorso, contenente i programmi di esame previsti per le singole prove e le sedi dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 33, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige

I concorsi sono banditi separatamente per le scuole materne di lingua italiana, tedesca e delle località ladine, fermo restando il principio di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

L'amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 31.

Commissione esaminatrice dei concorsi

Il giudizio sui concorsi per il personale delle scuole materne è dato da un'apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, e composta come segue:

a) da un presidente con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo delle scuole materne, primarie o secondarie;

b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso. Un membro viene designato dal personale secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 76, l'altro dalla giunta provinciale. Ambedue i membri devono appartenere al personale di ruolo delle scuole materne, primarie o secondarie. Un membro deve essere insegnante di pedagogia.

Ciascun membro della commissione è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente.

Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto.

Per ciascuno dei gruppi linguistici è nominata un'apposita commissione composta da membri appartenenti allo stesso gruppo linguistico.

Nei concorsi per la copertura dei posti di ispettore provinciale per le scuole materne è presidente il competente assessore e suo supplente il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola.

Art. 32.

Copertura dei posti

La copertura dei posti vacanti di ispettore provinciale per le scuole materne avviene in base a concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi:

a) i direttori di scuola materna in possesso di laurea e con un'anzianità di servizio quale direttore di ruolo di almeno 5 anni;

b) i direttori didattici in possesso di laurea e con una anzianità di servizio quale direttore didattico di ruolo di almeno 8 anni;

c) le insegnanti di scuola materna in possesso di laurea e con una anzianità di servizio quale insegnante di scuola materna di ruolo di almeno 10 anni.

La giunta provinciale può ricoprire i posti di ispettore provinciale mediante chiamata di persone ritenute particolarmente idonee ed in possesso del prescritto titolo di studio.

La chiamata di cui al precedente comma può essere fatta anche a tempo determinato. In ogni caso la nomina definitiva ha luogo previo l'espletamento del periodo di prova previsto dal successivo articolo.

La copertura dei posti vacanti di direttore avviene in base a concorsi, per titoli ed esami, ai quali sono ammessi:

a) insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di laurea oppure del diploma di vigilanza e con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno 5 anni;

b) insegnanti di scuola materna con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno 10 anni.

La copertura dei posti vacanti di insegnante di scuola materna avviene in base a concorsi, per titoli ed esami, ai quali sono ammesse le insegnanti di scuola materna in possesso del titolo di studio di cui all'art. 29.

La copertura dei posti vacanti di assistente avviene in base a concorsi, per titoli ed esami, ai quali sono ammesse le aspiranti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 29.

Fatte salve le altre modalità previste dalla presente legge per l'assunzione di personale, i posti attualmente coperti da personale religioso, che in futuro risultassero vacanti a qualsiasi titolo, potranno anche essere conferiti per incarico a personale religioso in possesso dei relativi requisiti; in tal caso il limite di età è elevato a 50 anni. La durata dell'incarico è limitata a cinque anni ed è prorogabile anche oltre il citato limite di età. Per tutta la durata dell'incarico i relativi posti rimangono indisponibili per la copertura mediante pubblico concorso. Il trattamento economico corrisponde per tutta la durata del servizio a quello di una persona di ruolo di pari categoria di prima nomina. Il trattamento previdenziale ed assistenziale segue la disciplina del relativo personale di ruolo, però a prescindere dall'applicazione dell'art. 47 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Nei confronti del personale direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna si prescinde dall'applicazione della proporzione etnica ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33.

Nomina, assegnazione della sede, periodo di prova

La nomina del personale direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna vincitore del concorso, decorre dal 1° settembre successivo al concorso ed acquista carattere di stabilità dopo un anno di prova.

Il personale nominato in prova ha il diritto di scelta tra le sedi indicate nel bando di concorso secondo l'ordine di graduatoria. Al personale che non effettua questa scelta entro un termine stabilito sarà assegnata d'ufficio la sede rimasta libera dopo l'avvenuta scelta da parte degli altri aspiranti.

Con regolamento di esecuzione saranno fissate le necessarie modalità per l'esercizio di tale diritto.

Decade dalla nomina il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito dal bando di concorso, o di accettazione condizionata o che, pur avendola accettata, non assume il servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Compiuto il periodo di prova, il personale consegue la nomina definitiva con decreto del presidente della giunta provinciale, previo giudizio favorevole. Il giudizio nei confronti degli ispettori è espresso dalla giunta provinciale e nei confronti del rimanente personale dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato, per giusti motivi, di un anno, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente della giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego e la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per esito negativo della prova.

La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova è disposta, previo giudizio del consiglio di amministrazione o della giunta provinciale, anche prima che sia compiuto l'anno di prova, quando l'opera del personale direttivo, insegnante o assistente risulti gravemente manchevole.

Capo II

TRASFERIMENTI

Art. 34.

Trasferimenti a domanda e d'ufficio

Il personale direttivo, insegnante ed assistente può essere trasferito a domanda o d'ufficio.

I trasferimenti sono disposti dal sovrintendente e dall'intendente scolastico della rispettiva scuola secondo le procedure stabilite dai successivi articoli.

Art. 35.

Trasferimento a domanda

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dal 1° settembre successivo.

Le domande di trasferimento da parte delle insegnanti e delle assistenti devono essere presentate al sovrintendente o all'intendente scolastico della rispettiva scuola tramite il competente direttore e quelle da parte dei direttori tramite il competente ispettore, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

Il sovrintendente e gli intendenti scolastici delle rispettive scuole stabiliscono annualmente il termine per la presentazione delle domande ed i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse.

I trasferimenti sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con regolamento di esecuzione, previo parere del consiglio di amministrazione. Tale regolamento di esecuzione deve indicare gli ulteriori adempimenti e le modalità necessarie per lo svolgimento dei trasferimenti.

Avverso il rifiuto di trasferimento è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti possono, per sopraggiunti gravi motivi, presentare domanda di assegnazione provvisoria di sede. Le assegnazioni provvisorie di sede sono diposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico ed hanno durata di un anno scolastico. Queste assegnazioni sono disposte subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo e non sono consentite nei confronti di personale di prima nomina.

Art. 36.

Trasferimento d'ufficio

Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella sede.

In caso di soppressione di posto si tiene conto, ai fini della della del personale da trasferire, ove più siano le interessate, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista al precedente articolo e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico.

Le insegnanti e le assistenti da trasferire per soppressione di posto hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede tra i posti disponibili, secondo i criteri stabiliti nel secondo comma del presente articolo e nel regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo. Qualora, in caso di soppressione della scuola, non fossero disponibili posti, il personale è assegnato in soprannumero alla sede più vicina a quella soppressa per un periodo massimo di due anni, salvo la sistemazione ai sensi delle precedenti norme.

Qualora non fossero disponibili posti per il personale da trasferire per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, ai sensi del primo o del terzo comma, esso è collocato in disponibilità per un periodo non superiore ad un anno. Tale personale è impiegato per supplenze, in caso di necessità. Il servizio di supplenza sospende per il relativo periodo la disponibilità.

Avverso il trasferimento d'ufficio è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Capo III

NOTE DI QUALIFICA

Art. 37.

Rapporto informativo

Per il personale assistente di ruolo addetto alle scuole materne il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro un mese dalla sospensione dell'attività didattica e comprendere due anni scolastici consecutivi. Il rapporto informativo viene compilato dal competente direttore, mentre il giudizio complessivo è espresso dal competente ispettore. Il giudizio complessivo nei confronti del personale delle scuole delle località ladine è espresso dal competente intendente scolastico.

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della prestazione culturale e professionale, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, della attività di aggiornamento, della collaborazione con le insegnanti, con gli organi scolastici e con le famiglie dei bambini, nonchè di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione di assistente.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere al consiglio di amministrazione che, sentito il direttore, decide in via definitiva.

Non si fa luogo al rapporto informativo ed al giudizio complessivo per il personale direttivo ed insegnante, nonché per il personale assistente della qualifica di vertice. Per tutto questo personale vanno però segnalati i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito. Tali segnalazioni sono effettuate nei confronti degli ispettori e del direttore per le scuole materne delle località ladine dal sovrintendente e rispettivamente dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola; nei confronti dei direttori dal competente ispettore, nonchè nei confronti del personale insegnante ed assistente dal competente direttore.

Per tutto il personale addetto alle scuole materne non trova applicazione il disposto di cui al terzo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recepito con l'art. 6 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Capo IV

DOVERI DEL PERSONALE

Art. 38.

Orario obbligatorio

Il personale direttivo delle scuole materne è tenuto ad un orario di servizio di 40 ore settimanali.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute a prestare servizio fino a 5 ore settimanali per le attività connesse con il funzionamento della scuola.

Le assistenti osservano un orario di servizio di complessive 40 ore settimanali.

In caso di necessità, il personale di cui ai precedenti commi è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nello orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi Per il personale insegnante ed assistente tale obbligo è limitato a 12 ore mensili. L'autorizzazione o la prescrizione a prestare tale servizio viene deliberata dalla giunta provinciale su proposta del competente sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola.

Art. 39.

Funzione ispettiva

Gli ispettori curano attraverso la loro azione e per incarico del sovrintendente e del rispettivo intendente scolastico, che le scuole materne per i singoli tre gruppi linguistici perseguano e raggiungano le finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

Agli ispettori, oltre a svolgere attività di consulenza per i direttori, spetta in particolare:

a) presiedere il consiglio di circondario;

b) vigilare sull'attività dei direttori;

c) decidere, sentito il consiglio di circondario, definitivamente sui ricorsi inoltrati in merito alla nomina delle dirigenti;

d) promuovere e coordinare l'attività di aggiornamento del personale direttivo, insegnante ed assistente;

e) formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento ed all'impiego dei sussidi didattici;

f) attendere alle ispezioni tecnico-didattiche;

g) presiedere le conferenze dei direttori almeno 2 per anno scolastico;

h) esercitare tutte le altre funzioni che vengano loro affidate mediante norme speciali e dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola;

i) svolgere per il competente assessore e per il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

Al termine di ogni anno scolastico gli ispettori redigono una relazione sull'andamento generale dell'attività delle scuole materne e dei loro servizi.

L'ispettore assente è sostituito, a cura del sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, da un altro dipendente della carriera direttiva addetto alla scuola materna.

Art. 40.

Funzione direttiva

Il direttore assicura la gestione unitaria del circolo didattico di scuola materna e sovrintende al suo funzionamento sotto il profilo educativo, didattico, amministrativo e disciplinare.

In particolare spetta al direttore:

a) presiedere il consiglio di circolo di cui all'art. 19;

b) vigilare sull'attività del personale insegnante ed assistente;

c) procedere alla formazione delle sezioni;

d) decidere, sentito il consiglio di circolo, definitivamente sui ricorsi inoltrati dalle insegnanti e dalle assistenti in merito alla assegnazione delle sezioni di scuola materna;

e) nominare le dirigenti. Per le scuole materne costituite da un unica sezione si prescinde dal formale atto di nomina;

f) procedere alla formulazione dell'orario in base alle deliberazioni del comitato di scuola materna, di cui all'art. 22;

g) decidere, sentito il consiglio di circolo sui ricorsi presentati in riguardo all'ammissione o all'esclusione di bambini, ad eccezione di quelli concernenti la lingua materna;

h) provvedere alla continuità dell'opera educativo-formativa in caso di assenza delle insegnanti ed assistenti;

i) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche;

l) compilare per le assistenti il rapporto informativo in base alle direttive di cui all'art. 37;

m) adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale insegnante ed assistente;

n) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psico-pedagogico;

o) tenere rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue diverse articolazioni, nonchè con gli enti locali e gli enti gestori delle scuole materne;

p) svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle insegnanti ed assistenti con particolare riguardo a quelle di nuova nomina;

q) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge, riguardanti in particolare il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire il funzionamento e la sicurezza della scuola materna.

Il direttore assente è sostituito, a cura del sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, da un altro dipendente addetto alla scuola materna.

Art. 41.
Funzioni delle insegnanti

Le insegnanti di scuola materna, oltre a svolgere l'attività didattica, sono tenute, a norma dell'art. 38 della presente legge a:

a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale ed a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dagli organi competenti;

b) partecipare alle riunioni del comitato della propria scuola materna ed alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo della propria scuola materna;

d) tenere i rapporti con i genitori dei bambini delle rispettive sezioni di scuola materna;

e) assumere supplenze nell'ambito del circolo didattico e, in caso di necessità, anche nell'ambito del circondario.

Le insegnanti, oltre ai compiti loro affidati a norma della presente legge, hanno l'obbligo di vigilanza nei confronti dei bambini durante la frequenza della scuola materna.

Art. 42.
Funzioni delle assistenti

Le assistenti di scuola materna sono tenute a coadiuvare le insegnanti nell'attività educativa, nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse.

Tale attività, si esplica in particolare durante la refezione, durante l'eventuale riposo dei bambini, durante il funzionamento del servizio medico, durante le attività ricreative, durante il trasporto dei bambini, nella cura dell'igiene dei bambini, nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, nella cura della pulizia della scuola, dei sussidi e del materiale ludico.

Le assistenti sono pure tenute a coadiuvare, su indicazioni della dirigente e previa motivata richiesta dell'ente gestore della scuola materna, nel servizio di cucina, avendo comunque riguardo al regolare funzionamento della complessiva attività scolastica.

Le assistenti, oltre ai compiti loro affidati a norma della presente legge, hanno l'obbligo di vigilanza nei confronti dei bambini durante la frequenza della scuola materna.

Capo V
SANZIONI DISCIPLINARI E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 43.
Provvedimenti e procedimenti disciplinari

Al personale addetto alle scuole materne si applicano le sanzioni ed il procedimento disciplinare di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale provinciale.

Le commissioni di disciplina per il personale direttivo, insegnante ed assistente, una per gruppo linguistico, esercitano le attribuzioni previste dalla legge di cui al primo comma e sono nominate per un triennio dalla giunta provinciale. Esse sono composte da un direttore, che funge da presidente, da un'insegnante di scuola materna di ruolo, da un'assistente di ruolo, designati dalla giunta provinciale, da un'insegnante di scuola materna di ruolo e da un'assistente di ruolo, designate nel seguente modo: l'insegnante dalle rappresentanti delle insegnanti nei consigli di circolo; l'assistente dalle rappresentanti delle assistenti nei consigli di circolo Nel caso che fosse sottoposto a provvedimento disciplinare un direttore, assume la presidenza l'ispettore, e nel caso del direttore delle scuole materne delle località ladine il competente intendente scolastico.

Funge da segretaria una delle insegnanti, designata dalla commissione stessa. Per ciascuno dei membri è nominato un supplente. E' supplente dell'ispettore, nonchè dell'intendente scolastico per le scuole delle località ladine un direttore di divisione addetto al relativo ufficio scolastico provinciale.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso alla giunta provinciale, che decide in via definitiva.

Per il personale con qualifica superiore a direttore, le attribuzioni delle commissioni di disciplina sono esercitate dalla giunta provinciale, sentito il sovrintendente o l'intendente scolastico della rispettiva scuola.

Capo VI
CONGEDI ED ASPETTATIVE

Art. 44.
Congedo ordinario

Il personale addetto alle scuole materne ha diritto in ciascun anno scolastico ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico organizzati durante il periodo di sospensione dell'attività didattica deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo del congedo ordinario dei direttori, delle insegnanti e delle assistenti che siano chiamati alla frequenza dei corsi stessi.

Art. 45.
Congedi straordinari

Al personale della scuola materna, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. L'autorizzazione per la durata fino ad un mese è data, su domanda motivata, per l'ispettore dall'assessore competente sentito il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola, per il rimanente personale dal sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, sentito per il direttore il competente ispettore e per le insegnanti e le assistenti il competente direttore. L'autorizzazione per la durata di oltre un mese è data dal presidente della giunta provinciale.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente contrae matrimonio, debba sostenere esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno scolastico la durata di 2 mesi.

Il trattamento economico durante il congedo straordinario è quello previsto all'art. 100 della legge provinciale 3 luglio 1959, numero 6.

La dipendente che si trovi in stato di gravidanza e puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici e ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per il periodo anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Il periodo di astensione obbligatoria è concesso per il personale direttivo dal sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, e, per il personale insegnante ed assistente dal competente direttore.

Il periodo di astensione facoltativa è concesso, su domanda della dipendente, dal presidente della giunta provinciale. Per tale periodo di astensione facoltativa il trattamento economico, è di un'intera mensilità per il primo mese, di 4/5 per il secondo mese e del 30 % per il rimanente periodo, salvo che la dipendente non abbia fruito nel corso dell'anno scolastico di altro congedo straordinario.

Art. 46.
Aspettative

Il personale della scuola materna può essere collocato in aspettativa per infermità o motivi di famiglia o per motivi di studio.

Il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia è disposto con deliberazione della giunta provinciale.

Per quanto non sia regolato dal presente articolo, compreso il trattamento economico, si applicano gli articoli 106, 108, 109, 110, 111 e 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche

Capo VII
SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 47.
Svolgimento della carriera direttiva

Agli ispettori spetta il trattamento economico connesso al parametro 550.

I direttori conseguono il trattamento economico connesso al parametro 530 dopo 6 anni di permanenza nel parametro iniziale 443.

Art. 48.

Svolgimento della carriera delle insegnanti

La carriera delle insegnanti di scuola materna si svolge a ruolo aperto come segue: dopo 2 anni di permanenza nel parametro iniziale 190 si consegue il parametro 243, dopo 4 anni di permanenza nel parametro 243 si consegue il parametro 280, dopo 6 anni di permanenza nel parametro 280 si consegue il parametro 330, dopo 6 anni di permanenza nel parametro 330 si consegue il parametro 397.

Art. 49.

Svolgimento della carriera delle assistenti di scuola materna

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente e dalla seconda alla terza classe di stipendio della stessa qualifica si consegue rispettivamente dopo 2 e 4 anni di effettivo servizio nella classe di stipendio immediatamente inferiore.

Il passaggio dalla qualifica di assistente a quella di assistente di II classe si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo 10 anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente di II classe si consegue dopo 5 anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio della stessa qualifica.

Il passaggio dalla qualifica di assistente di II classe a quella di assistente di I classe si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente di II classe.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del ruolo organico: assistente di I classe 10%, assistente di II classe 45%, assistente 45 per cento.

Ferma restando la dotazione complessiva nei singoli ruoli organici si determina il 10 % da attribuire alla qualifica più elevata, computando come posto intero l'eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita un'unità in più alla qualifica intermedia.

Art. 50.

Riconoscimento del servizio preruolo

Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio preruolo, gli incaricati e le supplenti a tempo indeterminato sono equiparati al personale temporaneo provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 51.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al personale addetto alle scuole materne è stabilito nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Il valore parametrico degli stipendi di cui ai precedenti articoli ed alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge, corrisponde a quello in atto per i dipendenti civili dello Stato.

Al personale spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale nella misura ed alle condizioni previste per il personale provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959 n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale, col maturare della propria anzianità di servizio, consegue il diritto all'aumento della retribuzione in forma di scatti periodici biennali pari al 3,50 % nella forma e nei limiti di cui agli articoli 92 e 93 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Al personale che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 38, presti effettivamente servizio in ore eccedenti l'orario normale compete una indennità per lavoro straordinario. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del competente sovrintendente e rispettivamente intendente scolastico per il personale direttivo e del competente direttore per il rimanente personale.

Art. 52.

Assegno perequativo

Agli ispettori spetta un assegno annuo di L. 1.440.000.

Ai direttori nel parametro 530 e 443 spetta l'assegno annuo nella misura di rispettivamente L. 1.440.000 e L. 1.300.000.

Alle insegnanti spetta l'assegno annuo previsto alla tabella *D* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, per il corrispondente parametro.

Alle assistenti spetta l'assegno annuo previsto all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed alla tabella ad essa allegata, per il personale non insegnante della carriera esecutiva del corrispondente parametro.

L'assegno annuo di cui ai precedenti commi segue in tutto la disciplina prevista dalla legge provinciale in merito all'assegno perequativo.

Capo VIII

PREVIDENZA E QUIESCENZA

Art. 53.

Assicurazione pensione e malattia del personale di ruolo

Il personale direttivo, insegnante ed assistente di ruolo addetto alla scuola materna è iscritto, agli effetti previdenziali, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), nonchè all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), ai soli effetti previdenziali, secondo le relative norme vigenti ed ai fini delle assicurazioni contro le malattie alla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

Inoltre, si provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia.

Art. 54.

Indennità di buona uscita

Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'amministrazione provinciale un'indennità di buona uscita pari all'ultimo stipendio mensile pensionabile per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi prestato presso la provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in loro mancanza ai genitori sopravviventi.

Capo IX

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 55.

Composizione

Il consiglio di amministrazione per il personale direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna, uno per gruppo linguistico, è nominato dalla giunta provinciale per la legislatura ed è composto:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dal sovrintendente o dall'intendente scolastico, competente per gruppo linguistico;

c) dall'ispettore, competente per gruppo linguistico;

d) da un direttore di ruolo, nominato dalla giunta provinciale;

e) da una insegnante di scuola materna di ruolo, nominata dalla giunta provinciale;

f) da una assistente di ruolo, nominata dalla giunta provinciale;

g) da due insegnanti di scuola materna di ruolo, designate dalle rappresentanti delle insegnanti nei consigli di circolo;

h) da due assistenti di ruolo, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei consigli di circolo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione provinciale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per il personale con qualifica superiore a direttore, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta provinciale.

I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza od impedimento da membri supplenti, nominati con le stesse modalità. E' supplente dell'ispettore un direttore ed è supplente del direttore per le scuole materne delle località ladine una insegnante, nominata previo parere del direttore.

Art. 56.

Attribuzioni

Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della giunta provinciale in materia di personale addetto alle scuole materne.

Esso esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio parere sul coordinamento dell'attività delle varie scuole, sulle misure idonee ad evitare interferenze e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione della azione scolastica ed amministrativa, nonché su tutte le altre questioni sulle quali la giunta provinciale o il presidente della stessa ritenga di sentirlo.

Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio in ordine a tutti i disegni di legge e regolamenti concernenti il personale addetto alle scuole materne.

Il parere del consiglio di amministrazione è, inoltre, obbligatorio in materia di trasferimenti, di comandi, di collocamento in disponibilità, di dichiarazione di decadenza per incompatibilità, di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, di proroga eccezionale in servizio ai sensi del terzo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n 4, e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti leggi provinciali. Fino a quando sia richiesto ai sensi della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, il parere obbligatorio in materia di congedi straordinari non spettanti di diritto, tale parere — nei confronti del personale della scuola materna — deve essere espresso solo per i congedi della durata di oltre un mese consecutivo.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

1) provvedere agli scrutini per le promozioni di cui allo art. 49;

2) provvedere alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 57;

3) formulare le proposte relative ai titoli di cui all'art. 29;

4) emettere il giudizio sul periodo di prova ai sensi dello art. 33;

5) decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo delle dipendenti di qualifica non superiore a direttore. In tale sede il consiglio deve sentire anche il superiore che ha compilato il rapporto informativo.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di fare proposte alla giunta provinciale in materia di personale.

Capo X

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

Art. 57.

Incarichi e supplenze

L'amministrazione provinciale può avvalersi per la temporanea copertura dei posti nelle scuole materne di personale incaricato o supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 28 e 29. I requisiti devono sussistere al 1° settembre di ogni anno. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti del personale direttivo soltanto per i casi di incarico.

Gli incarichi e le supplenze sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

Gli incarichi e le supplenze per il personale direttivo, insegnante ed assistente sono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi.

Gli incarichi e le supplenze conferiti per l'intero anno scolastico ai sensi del precedente comma vengono trasformati in incarichi a tempo indeterminato per coloro che abbiano prestato servizio nella scuola materna per due interi anni consecutivi e che siano comunque in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 28 e 29. Questo comma non si applica nei confronti del personale direttivo.

Gli effetti della nomina ad incaricato oppure a supplente cessano nei casi di decadenza, dimissione, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o destituzione dall'insegnamento.

Entro il 1° luglio di ogni anno la giunta provinciale approva, sentiti il sovrintendente e gli intendenti scolastici per la rispettiva scuola, l'elenco dei posti disponibili e stabilisce i criteri per la formazione di apposite graduatorie degli aspiranti. Le graduatorie sono distinte per circoli didattici di scuola materna, nonchè per il personale direttivo, insegnante ed assistente.

Gli incarichi annuali e le supplenze sono conferiti ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente comma, con decreto dell'assessore competente, su richiesta del sovrintendente o dell'intendente scolastico per la rispettiva scuola. Dette graduatorie sono utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti dopo il 1° luglio. Le supplenze dei primi tre mesi vengono conferite per le insegnanti e le assistenti dal competente direttore.

Fino all'assunzione del servizio da parte della supplente, chiamata in base alla graduatoria di cui al precedente comma, le supplenze possono essere conferite dal competente direttore al personale assistente di ruolo o incaricato, addetto alla stessa scuola materna, avendo comunque riguardo al regolare funzionamento della complessiva attività scolastica.

Art. 58.

Mancanza di personale idoneo

Nell'impossibilità di reperire personale insegnante ed assistente munito dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna categoria, l'assessore competente, sentito il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola, può provvedere mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee per tale incarico a condizione che esse abbiano una sufficiente esperienza nell'educazione ed assistenza di bambini.

Il competente direttore provvede comunque alla chiamata diretta per tali supplenze dei primi tre mesi.

La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata dalle interessate, a pena di decadenza, all'atto della nomina e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'assunzione del servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Il presente comma si applica anche per gli incarichi e le supplenze di cui al precedente articolo.

Art. 59.

Congedi

Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruire durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Per tale personale sono previsti i seguenti congedi straordinari:

a) per infermità: 90 giorni di cui 30 retribuiti per intero e 60 retribuiti per metà, in ciascun anno scolastico;

b) per matrimonio: 15 giorni retribuiti per intero;

c) per maternità: la dipendente che si trova in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici.

Il personale non incaricato per l'intero anno scolastico, nonchè il personale supplente ha diritto in ciascun anno scolastico al congedo ordinario in ragione di due giorni per ciascun mese di effettivo servizio prestato, a quattro giorni di congedo straordinario per infermità per ciascun mese di effettivo servizio prestato. Il congedo ordinario è da usufruire immediatamente dopo il periodo per il quale l'interessato è stato assunto.

Art. 60.

Trattamento economico del personale incaricato e supplente

Al personale direttivo, insegnante ed assistente incaricato o supplente spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo.

Il trattamento economico di cui al precedente comma è concesso fino alla fine dell'anno scolastico per gli incarichi conferiti ai sensi del terzo comma dell'art. 57.

Per incarichi conferiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 57, detto trattamento economico è concesso per la durata dell'effettivo servizio.

Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo.

Il trattamento economico per il personale supplente con orario ridotto è determinato in proporzione alle ore complessive dell'orario di servizio di cui all'art. 38.

Al personale incaricato che non percepisca già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta, spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il corrispondente personale di ruolo.

L'eventuale maggiorazione dovuta ai sensi del presente articolo al personale supplente già in servizio non è pensionabile.

Art. 61.

Trattamento previdenziale ed assistenziale

Al personale incaricato e supplente ai sensi della presente legge spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per il corrispondente personale temporaneo di cui all'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo.

Inoltre, si applica il secondo comma dell'art. 53.

Art. 62.

Sanzioni disciplinari del personale incaricato

Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

Le infrazioni che comportano per il personale di ruolo la sospensione dalla qualifica o la destituzione dall'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato.

Capo XI

AGGIORNAMENTO E STUDI

Art. 63.

Corsi, studi, ricerche, sperimentazioni, aggiornamento

Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi e ricerche in campo educativo, progetti di sperimentazione, incarichi di raccolta, di elaborazione e di diffusione di documentazione pedagogico-didattica sono deliberati dalla giunta provinciale, su proposta del consiglio di circondario.

Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, rimborso spese ai partecipanti ai corsi, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta con la delibera di cui al primo comma.

Inoltre, gli ispettori, i direttori e le insegnanti di scuola materna possono essere autorizzati dalla giunta provinciale a partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento nazionali ed esteri.

I compensi ai partecipanti ai corsi non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica.

La giunta provinciale può autorizzare enti ed associazioni ad organizzare per conto della provincia corsi di perfezionamento e di aggiornamento in favore del personale addetto alle scuole materne provinciali e private, concedendo per tale scopo contributi o sussidi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 64.

Prima applicazione degli articoli 3 e 4

I comuni, gli enti, le associazioni ed i privati che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono una o più scuole materne e che intendono chiedere la trasformazione in scuole materne provinciali ai sensi dell'art. 4, sono tenuti a presentare alla giunta provinciale un'apposita domanda con l'indicazione delle sezioni e del numero dei bambini iscritti entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il decreto di autorizzazione al funzionamento ed alla gestione, rilasciato dal provveditorato agli studi di Bolzano, oppure dal competente ufficio scolastico provinciale.

Nella prima applicazione dell'art. 4 si prescinde dal parere del comune ai sensi dello stesso articolo.

Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dal quarto comma dell'art. 3, ma comunque non oltre l'anno scolastico 1976-77, i decreti di autorizzazione al funzionamento ed alla gestione sono rilasciati secondo le disposizioni in vigore prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

Prima applicazione dell'art. 2

Fino all'emanazione del decreto in cui si fissano gli orientamenti di cui all'art. 2, si applica nei confronti delle scuole materne provinciali il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, e nei confronti delle scuole materne private il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 584.

Art. 66.

Prima assegnazione dei posti di ruolo degli ispettori

La prima copertura dei posti della qualifica di ispettore provinciale per le scuole materne avrà luogo mediante chiamata di persone in possesso di laurea e con un'anzianità di servizio di ruolo in scuole statali di almeno 10 anni e che non abbiano superato il 55° anno di età.

Art. 67.

Prima assegnazione dei posti di ruolo dei direttori

Alla copertura dei primi cinque posti della qualifica di direttore, oltre a quelli previsti all'art. 82, si può provvedere mediante chiamata di persone ritenute idonee, che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art. 29, abbiano una anzianità di servizio, anche non continuativo, in favore delle scuole materne di almeno 12 anni e che non abbiano superato il 43° anno di età.

Art. 68.

Prima assegnazione dei posti di ruolo delle insegnanti

La prima copertura dei posti della categoria delle insegnanti di scuola materna avrà luogo mediante concorso, per titoli, al quale sono ammesse le insegnanti di scuola materna che alla entrata in vigore della presente legge svolgono una rispondente attività presso scuole materne nella provincia di Bolzano con almeno due anni di effettivo servizio, anche non continuativo, purchè svolto nell'ambito della provincia e che siano in possesso del titolo di studio previsto all'art. 29. Si prescinde dal limite di età. Inoltre, è ammesso il personale con almeno 10 anni di effettivo servizio, che all'entrata in vigore della presente legge non abbia superato il 65° anno di età; restano salve le altre condizioni.

In base al concorso di cui al comma precedente ed in parziale deroga al primo comma dell'art. 29, i posti di ruolo nelle sezioni integrate e speciali sono coperti anche con insegnanti non specializzate I relativi posti sono comunque conferiti con assoluta preferenza alle concorrenti dichiarate idonee, secondo l'ordine di graduatoria, che siano in possesso della richiesta specializzazione e che abbiano fatto domanda di assegnazione alle sezioni integrate o speciali.

Al solo fine della determinazione del periodo di servizio di cui al primo comma è computato anche quello svolto in età inferiore ai 18 anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle insegnanti che, pur dipendendo da un ente gestore di una scuola materna, svolgono attività amministrativa presso il «Landesverein Südtiroler Kindergärten» ed abbiano inoltre, prestato precedentemente almeno 10 anni di effettivo servizio quale insegnante di scuola materna. Questo personale è assegnato, su domanda, ai circoli didattici delle scuole materne di cui all'art 25 per lo svolgimento di attività amministrative, pur rimanendo soggetto in tutto alle norme, anche transitorie, della presente legge.

Il concorso di cui al primo comma è indetto dopo il termine indicato nel primo comma dell'art. 74.

Nei confronti delle insegnanti ammesse al concorso ai sensi del presente articolo e che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 58° anno di età si prescinde dal periodo di prova, purchè abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge almeno un anno di servizio senza demerito.

Art. 69.

Prima assegnazione dei posti di ruolo delle assistenti e primo concorso pubblico

La prima copertura dei posti della categoria delle assistenti di scuola materna avrà luogo mediante concorsi, per titoli, al quale sono ammesse le persone che all'entrata in vigore della presente legge svolgono un'attività rispondente alle indicazioni di cui all'art. 42 presso scuole materne nella provincia di Bolzano ed abbiano un'anzianità di servizio continuativo di almeno 5 anni, nonchè, all'atto del citato concorso, un'età minima di 21 anni.

Si prescinde dal limite di età, dal titolo di studio e dalla ulteriore specializzazione ai sensi dell'art. 29.

Il primo concorso, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 32 per la copertura di posti vacanti di assistenti di scuola materna è riservato al personale non insegnante, che all'entrata in vigore della presente legge svolge un'attività presso scuole materne nella provincia di Bolzano con almeno 5 anni di effettivo servizio, anche non continuativo, purchè svolto nell'ambito della provincia, ed all'atto del citato concorso, abbia un'età non inferiore a 21 anni. Inoltre, si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, nonchè dall'ulteriore specializzazione di cui all'art. 29. Nei confronti del personale in possesso del diploma di licenza di scuola media il servizio minimo è ridotto a tre anni ed inoltre si prescinde dall'età minima di 21 anni.

Al solo fine della determinazione del periodo di servizio di cui al primo e terzo comma del presente articolo è computato anche quello svolto all'età inferiore ai 18 anni.

Il concorso di cui al primo comma è indetto dopo il termine indicato nel primo comma dell'art. 74.

Art. 70.

Riconoscimento degli anni di servizio per il personale direttivo

Al personale assunto definitivamente in ruolo ai sensi dell'art. 66 viene riconosciuto, agli effetti dello sviluppo della carriera, il servizio maturato alle dipendenze dello Stato nel parametro 443.

Al personale assunto definitivamente in ruolo ai sensi dello art. 67 viene riconosciuto per metà, agli effetti dello sviluppo della carriera, il servizio prestato quale insegnante, anche in modo non continuativo, presso una qualsiasi scuola materna nella provincia di Bolzano, purchè tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio di cui all'art. 29, punto 3).

Agli effetti dello sviluppo della carriera ed alle condizioni contemplate al precedente comma è pure riconosciuto per metà il servizio prestato con funzioni didattiche alle dipendenze del « Landesverein Südtiroler Kindergarten ».

Al personale che beneficia delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non potranno essere riconosciuti, agli effetti dello sviluppo della carriera, più anni di quanti corrispondano a 6 anni utili nella carriera di direttore di scuola materna.

Ai direttori si applicano le norme previste al penultimo comma dell'art. 71.

Il servizio riconoscibile è da dimostrare, a pena di decadenza, entro un adeguato termine fissato dalla giunta provinciale con un certificato di servizio rilasciato dal relativo datore di lavoro.

Art. 71.

Riconoscimento degli anni di servizio per le insegnanti

Alle insegnanti assunte definitivamente in ruolo ai sensi dell'art. 68 viene riconosciuto per intero, agli effetti dello sviluppo della carriera, il servizio prestato quale insegnante, anche in modo non continuativo, presso una qualsiasi scuola materna nella provincia di Bolzano, purchè tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio di cui all'art. 29, punto 3).

E' parimenti riconosciuto per intero agli effetti ed alle condizioni di cui al precedente comma, il servizio prestato quale insegnante, anche in modo non continuativo, senza il titolo di studio richiesto.

Agli effetti ed alle condizioni di cui ai precedenti commi è pure riconosciuto per intero il servizio prestato, anche in modo non continuativo, presso scuole elementari e medie nella provincia di Bolzano, nonchè il servizio amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 68.

Agli effetti di cui al primo comma è riconosciuto per metà il servizio prestato, anche in modo non continuativo, svolgendo le mansioni di cui all'art. 42, presso una qualsiasi scuola materna nella provincia di Bolzano.

Al fine della determinazione del periodo di servizio riconoscibile ai sensi del presente articolo è computato quello svolto dopo il compimento del 18° anno di età.

Il servizio riconoscibile è da dimostrare, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda con un certificato di servizio rilasciato dal relativo datore di lavoro.

Art. 72.

Riconoscimento degli anni di servizio per le assistenti

Alle assistenti assunte definitivamente in ruolo ai sensi dell'art. 69 viene riconosciuto per intero, agli effetti dello sviluppo della carriera, il servizio prestato, anche in modo non continuativo, presso una qualsiasi scuola materna nella provincia di Bolzano. Inoltre, si applicano le norme di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 71.

Per questo personale, assunto definitivamente in ruolo, si prescinde, al fine dell'inquadramento nella carriera, dallo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 49 per il passaggio dalla qualifica di assistente a quella di assistente di II classe. L'inquadramento nella relativa qualifica spettante in base ai soli anni di servizio riconosciuti avviene anche in soprannumero.

Art. 73.

Trattamento economico iniziale

Nel caso in cui il dipendente percepisca nel mese immediatamente precedente a quello di entrata in vigore della presente legge un trattamento economico superiore a quello spettante in base alla presente legge, gli viene attribuito un assegno personale pensionabile corrispondente alla differenza tra questi trattamenti economici. Questo assegno è assorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dovuti alla progressione in carriera.

Art. 74.

Decorrenza della prima copertura di posti

L'assunzione in ruolo e l'inquadramento del personale contemplato nell'art. 68 e nel primo comma dell'art. 69 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla entrata in vigore della presente legge e comunque non prima della data di trasformazione della scuola materna privata in scuola materna provinciale.

Il personale di cui agli articoli 66 e 67 può essere assunto in ruolo ed inquadrato prima del termine indicato al precedente comma.

Art. 75.

Norme regolatrici per l'anno scolastico 1976-77

Fino ai termini previsti dal precedente articolo la giunta provinciale continua ad erogare agli enti gestori di scuole materne i contributi previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2, per far fronte alle spese per il personale. Questi contributi sono erogati anche oltre detti termini, ma in nessun caso oltre il 31 agosto 1977, qualora si rendessero necessari per definire rapporti di lavoro già oggetto di contributo provinciale.

Il personale insegnante ed assistente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed alla data dei termini previsti dal precedente articolo, ad eccezione di quello supplente, viene assunto, con delibera della giunta provinciale, su domanda da presentare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in qualità di incaricati, con la decorrenza prevista dall'art. 74 ed a prescindere dal limite massimo di età; sono considerate assistenti le persone che svolgono un'attività rispondente alle indicazioni di cui all'art. 42. Sono parimenti assunte le insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 65° anno di età, purché abbiano, ai sensi delle disposizioni del primo comma dell'art. 68, almeno 10 anni di servizio. Per le insegnanti in servizio presso le sezioni integrate o speciali si prescinde dalla specializzazione; per il personale assistente si prescinde dal titolo di studio e dalla specializzazione ai sensi dell'art. 29. L'incarico decade in data 31 agosto 1977. A questo personale spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo. Al fine dell'aspettativa per malattia, il servizio prestato precedentemente all'incarico è considerato, a partire dal 1° gennaio 1976, come svolto alle dipendendenze della provincia. Il personale insegnante ed assistente assunto in qualità di incaricato ai sensi del presente comma, il personale insegnante non di ruolo trasferito dall'ONAIRC e quello passato

dallo Stato, purchè si trovi nelle condizioni previste dall'art. 68 e dal primo comma dell'art. 69 per la partecipazione al rispettivo concorso, è equiparato, al fine del congedo ordinario, dei congedi straordinari e delle aspettative, al personale di ruolo. Anche nei confronti del personale contemplato dal quarto comma dell'art. 68 si applicano le disposizioni del presente comma, ma esso è assegnato, su domanda, ai servizi indicati nella norma richiamata.

Per l'anno scolastico 1976-77 il numero delle insegnanti e delle assistenti in servizio presso le scuole materne provinciali può essere superiore a quello previsto dall'art. 10. In tal caso il personale eccedente è tenuto ad assumere supplenze in altre scuole materne provinciali. Al fine della scelta del personale tenuto a prestare la supplenza, si tiene conto delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio.

Le insegnanti e le assistenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano l'età minima per essere incaricate, possono essere mantenute in servizio. La giunta provinciale continua ad erogare per l'anno scolastico 1976-77 ai relativi datori di lavoro i necessari contributi a rifusione dei compensi, comprensivi dell'indennità di buona uscita e degli altri oneri secondo i criteri finora seguiti.

Gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1976-77 sono conferiti ai sensi degli articoli 57 e 58, a prescindere dalla applicazione del sesto comma dell'art. 57.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, i bandi di concorso previsti per la prima copertura dei posti della categoria delle insegnanti e delle assistenti indicheranno le norme per la prima scelta della sede. Il personale che presta servizio nella stessa scuola da almeno quattro anni oppure che è in servizio nella stessa scuola fin dall'istituzione di essa ha il diritto di assoluta precedenza nella scelta della sede già occupata. La scelta della sede ai sensi del presente comma ha effetto dal 1° settembre successivo alla pubblicazione della graduatoria

Qualora in base ai concorsi contemplati all'art. 68 ed al primo comma dell'art. 69 non fosse possibile nominare in prova il relativo personale entro il 31 agosto 1977, l'incarico di cui al secondo comma del presente articolo è prorogato di un anno ma comunque non oltre la nomina in prova. In tal caso pure l'applicazione del terzo comma è prorogato di un anno.

I posti vacanti della qualifica di direttore possono essere ricoperti, fino alla nomina dei vincitori del relativo primo concorso pubblico, con insegnanti di scuola materna anche non di ruolo. Tale servizio è utile a tutti gli effetti della carriera delle insegnanti, anche al fine dello svolgimento del periodo di prova; inoltre, si applica il quarto comma dell'art. 57, nonchè l'art. 60.

Art. 76.

Regime transitorio per gli organi collegiali

Fino all'effettiva istituzione degli organi collegiali previsti dalla presente legge si prescinde dai pareri dei medesimi.

Fino all'effettiva istituzione del consiglio di amministrazione le relative attribuzioni sono esercitate dalla giunta provinciale.

Per la trattazione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 34, la giunta provinciale istituisce apposite commissioni, una per gruppo linguistico, composte come il consiglio di amministrazione. Il personale insegnante ed assistente, anche non di ruolo, chiamato a far parte della commissione, deve essere alle dipendenze della provincia. Fino all'effettiva istituzione degli organi collegiali competenti per la designazione di personale insegnante ed assistente nel consiglio di amministrazione, tale personale è designato dalle organizzazioni sindacali di categoria del personale medesimo. Qualora le designazioni superassero il numero dei rappresentanti spettanti per gruppo linguistico, essi sono scelti dalla giunta provinciale tra quelli designati dalle organizzazioni medesime.

La commissione di cui al precedente comma rimane in carica fino all'istituzione del consiglio di amministrazione.

Le commissioni di cui al terzo comma provvedono, nello ambito della propria competenza, anche alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 57, utili dopo il termine indicato allo art. 75, quinto comma.

I comitati delle scuole materne provinciali di cui all'art. 22 sono istituiti e nominati già nell'anno scolastico 1976-77 e rimangono in carica fino alla costituzione di tutti gli organi collegiali previsti dalla presente legge.

Fino all'assunzione delle assistenti nelle scuole materne trasferite dall'ONAIRC, le inservienti, designate secondo le modalità previste dall'art. 22, fanno parte dei comitati delle scuole materne.

Art. 77.

Riconoscimento degli anni di servizio al fine di concorsi e della progressione della carriera

Al fine della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 32 e dello svolgimento della carriera ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 della presente legge, il servizio riconosciuto in base agli articoli 70, 71 e 72 è equiparato al servizio di ruolo.

Art. 78.

Riconoscimento degli anni di servizio ai fini previdenziali

Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte della C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione.

Al fine di cui al precedente comma il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

Non si tiene comunque conto del servizio prestato dal personale religioso che non sia stato soggetto all'iscrizione obbligatoria presso un istituto, cassa o ente di previdenza.

Art. 79.

Riconoscimento degli anni di servizio ai fini dell'indennità di buona uscita

A favore del personale assunto in base agli articoli 67, 68 e 69 viene computato, per la determinazione dell'indennità di buona uscita ai sensi dell'art. 54, anche il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge. Dal computo sono esclusi i periodi per i quali l'interessato abbia già fruito di tale o analoga indennità. Dall'indennità di buona uscita così determinata viene dedotto il complessivo premio di servizio corrisposto dall'INADEL e riferentesi al servizio riconosciuto al fine della carriera.

Per la determinazione dell'indennità di cui al precedente comma, il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

Nei confronti del personale assunto in base all'art. 66, la provincia integrerà, fino alla misura prevista dall'art. 54, l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statale (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze.

Art. 80.

Personale frequentante corsi di perfezionamento

Al personale insegnante che all'entrata in vigore della presente legge stia frequentando un corso di perfezionamento nazionale o estero attinente la professione di insegnante di scuola materna, e che nel primo concorso, per titoli ed esami, risulti vincitore di un posto vacante per effetto del primo o del terzo comma dell'art. 30, si applicano gli articoli 71, 77 e 78.

Capo II

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PERSONALE DI DIVERSI ENTI

Art. 81.

O.N.A.I.R.C.

Le scuole materne gestite nella provincia di Bolzano dalla Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) sono trasferite alla provincia stessa con gli effetti e le modalità previsti all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Il comune, competente per territorio, provvede alla gestione delle singole scuole materne ai sensi dell'art. 3. Non è applicabile l'art. 91.

I beni mobili ed immobili trasferiti alla provincia in base all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, vengono trasferiti, a titolo gratuito, previa deliberazione della giunta provinciale, al comune, competente per territorio. Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito, al comune competente per territorio, gli edifici, sede di una scuola materna gestita dall'ONAIRC, già trasferiti alla provincia a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Il personale dell'ONAIRC in servizio nella provincia di Bolzano ed addetto alle scuole materne, escluso quello addetto alla scuola magistrale, trasferito ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e col rispetto del principio di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inquadrato nei rispettivi ruoli provinciali e conserva l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Il personale amministrativo della carriera esecutiva in servizio nella provincia di Bolzano ed addetto agli uffici è inquadrato, in caso di necessità anche in soprannumero, nel ruolo provinciale di cui all'art. 25 della presente legge nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità già maturata.

Art. 82.

Le direttrici didattiche o coordinatrici pedagogiche, nonchè la vigilatrice didattica di ruolo e le insegnanti incaricate della vigilanza scolastica da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrate quali direttori di scuola materna nel parametro 530 del relativo ruolo provinciale.

Il personale insegnante non di ruolo è ammesso al concorso, per titoli, di cui all'art. 68, purché sia in possesso dei requisiti ivi previsti. Qualora il decreto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, non venisse pubblicato prima dell'indizione del concorso previsto dall'art. 68 sarà successivamente indetto un identico concorso.

Il personale insegnante non di ruolo trasferito conserva la posizione di incaricato o di supplente. Vengono applicate le relative norme previste dalla presente legge.

Il personale inserviente di ruolo è inquadrato nel ruolo provinciale ad esaurimento delle inservienti.

Il personale inserviente non di ruolo trasferito conserva la posizione di incaricato o di supplente. Vengono applicate le relative norme previste dalla presente legge ad eccezione del quarto comma dell'art. 57.

Nei confronti delle insegnanti trasferite e successivamente assunte in ruolo mediante il concorso previsto dal secondo comma, si applica l'art. 71. Lo stesso art. 71 è applicato, limitatamente al servizio non già riconosciuto dall'ONAIRC, anche nei confronti delle insegnanti di ruolo trasferite; gli effetti del riconoscimento del servizio decorrono dal termine indicato nella prima parte del primo comma dell'art. 74.

Nei confronti del personale insegnante trova applicazione il terzo comma dell'art. 75.

Le insegnanti di ruolo già assegnate ad una scuola materna trasferita dall'ONAIRC in numero superiore a quello previsto dall'art. 10 e quindi da trasferire ad altre sedi, sono scelte tenendo conto delle esigenze di famiglia e del servizio di ruolo. Entro un mese dal termine di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 74 la giunta provinciale determina il numero delle persone da trasferire, nonché i criteri per individuare le persone da trasferire. Alle persone così individuate sono da comunicare sedi di scuole materne con un totale di posti in misura doppia rispetto al numero di persone interessate al trasferimento. Le insegnanti interessate dovranno effettuare la loro scelta entro venti giorni dalla comunicazione dei posti disponibili; in caso contrario l'assegnazione della sede viene effettuata dalla giunta provinciale. I trasferimenti di cui al presente comma hanno effetto dal 1° settembre 1977.

Art. 83.

La carriera del personale inserviente di cui al precedente articolo si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni di permanenza nel parametro iniziale 115 si consegue il parametro 133, dopo 4 anni di permanenza nel parametro 133 si consegue il parametro 143.

Il valore parametrico degli stipendi corrisponde a quello in atto per i dipendenti civili dello Stato. Si applicano, inoltre, il terzo e quarto comma dell'art. 51.

Al personale inserviente spetta l'assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e nella tabella ad essa allegata, per il personale della carriera ausiliaria del corrispondente parametro.

A questo personale si applicano gli articoli 53 e 54 della presente legge.

Per il rapporto informativo viene seguita la disciplina indicata all'art. 37 per il personale assistente. Nei confronti del personale inserviente che dopo l'espletamento del concorso di cui al successivo articolo rimane nel ruolo ad esaurimento si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 37.

Art. 84.

Il personale inserviente di cui all'art. 82 continua, finchè rimane nel rispettivo ruolo, a svolgere le mansioni già attribuitegli dall'ONAIRC.

Il personale supplente assunto in sostituzione di inservienti assenti dal servizio è obbligato a svolgere le mansioni già attribuite alla inserviente supplita. Nei confronti di questo personale supplente si prescinde dalla specializzazione richiesta dallo art. 29. Le supplenze di cui al presente comma non danno luogo ad incarichi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 57.

Entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui allo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, la giunta provinciale bandisce un concorso, per titoli ed esami, per il passaggio dalla carriera delle inservienti a quella delle assistenti. A questo concorso è ammesso il personale inserviente di ruolo, a prescindere dall'età, dal titolo di studio e dall'ulteriore specializzazione di cui all'art. 29. Gli esami di concorso devono tendere ad accertare la preparazione professionale e le attitudini delle concorrenti alle mansioni di assistente.

Nei confronti del personale che ha conseguito la nomina definitiva in ruolo in base al concorso di cui al precedente comma si applica l'art. 72. E' comunque garantito un trattamento economico almeno pari a quello percepito nella carriera di provenienza. Coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

Il personale che dopo l'espletamento del citato concorso rimane nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 82, è assegnato al servizio di cucina e svolge le relative mansioni secondo le direttive date dalla dirigente e dal competente comune.

Si applicano anche nei confronti di questo personale inserviente le norme relative al trasferimento.

I posti di ruolo, che per qualunque motivo si rendano liberi, sono soppressi.

Art. 85.

Scuole materne presso istituti magistrali statali

Il comune, competente per territorio, provvede ai sensi dell'art. 3 alla gestione delle scuole materne annesse agli istituti magistrali statali e che hanno cessato di dipendere dallo Stato ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Art. 86.

Salvo ogni diversa disposizione contenuta negli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, il personale in servizio nelle sezioni di scuola materna di cui all'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica può chiedere, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla provincia, rispettando comunque il principio di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il passaggio ha effetto dal termine indicato nella prima parte del primo comma dello art. 74.

Il personale di ruolo è inquadrato nei rispettivi ruoli provinciali e conserva l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza. Inoltre, si applica l'art. 71, limitatamente al servizio non già riconosciuto dallo Stato.

Le insegnanti non di ruolo sono ammesse al concorso, per titoli, di cui all'art. 68, purché siano in possesso dei requisiti ivi previsti. Inoltre, si applica l'art. 71.

Il personale insegnante non di ruolo conserva la posizione di incaricato o di supplente.

Art. 87.

Al personale trasferito dall'ONAIRC ed a quello passato dallo Stato, purchè inquadrato o assunto in ruolo, vengono applicate le norme di cui agli articoli 77 e 78. A tal fine l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata a servizio riconosciuto. Nei confronti di questo personale si applicano pure le norme concernenti la prima scelta della sede di cui al sesto comma dell'art. 75, salvo quanto disposto all'ultimo comma dello art. 82.

Al personale passato dallo Stato, purchè inquadrato o assunto in ruolo, si applica l'art. 79, dedotta l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza statale (ENPAS). Al fine della determinazione dell'indennità di buona uscita l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata al servizio riconosciuto.

L'art. 79 viene applicato nei confronti del personale trasferito dall'ONAIRC, purchè inquadrato o assunto in ruolo, dopo l'avvenuto versamento al tesoriere della provincia di Bolzano

degli importi dovuti dalla Riunione Adriatica di Sicurtà (R.A.S.) in base alla polizza stipulata ai sensi dell'art. 62 del regolamento dell'ONAIRC, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1973, e riferentesi al periodo utile ai sensi dell'art. 79. Al fine della determinazione della indennità di buona uscita l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata a servizio riconosciuto.

Art. 88.

Federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano

Il personale amministrativo in servizio presso la sede centrale della federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, con delibera della giunta provinciale, con effetto dal termine previsto nella prima parte del primo comma dell'art. 74 e previa domanda, nel ruolo amministrativo di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, della provincia. L'inquadramento avviene, in caso di necessità, anche in soprannumero, nella relativa carriera spettante in base al titolo di studio in possesso dell'interessato secondo l'ordinamento provinciale. Si prescinde dal limite di età e dalla conoscenza della lingua non materna.

Ai fini dello sviluppo della carriera il servizio prestato dal personale contemplato al primo comma presso la citata federazione viene riconosciuto per intero, purchè tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio in base al quale viene effettuato l'inquadramento nella relativa carriera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89

Servizi di economato

Nell'ambito dei circondari e dei circoli didattici di scuola materna, di cui all'art. 16, è istituito l'ufficio economato.

Il relativo servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni che regolano i servizi in economia della provincia.

Art. 90.

Assicurazioni

L'assicurazione degli alunni e del personale della scuola prevista dagli articoli 2 e 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è estesa alle scuole materne provinciali.

Art. 91.

Gestione di scuole materne provinciali

La gestione della scuola materna provinciale può essere affidata dal comune o consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore od associazione promotrice, qualora tale ente o associazione concorra agli oneri di cui al terzo comma dell'art. 3. In tal caso la ripartizione degli oneri deve essere regolata con apposita convenzione, fermo restando comunque a carico del comune o del consorzio l'onere del personale di custodia e di cucina. Il comune può in ogni tempo, con motivata deliberazione, revocare l'affidamento della scuola stessa all'ente promotore o all'associazione promotrice.

Qualora un ente promotore o un'associazione promotrice sia proprietario o superficiario dei locali scolastici e presenti domanda di affidamento della gestione della scuola materna provinciale in proprio o tramite un'associazione o cooperativa locale, il comune o il consorzio di comuni è tenuto a valersi per la gestione di tale ente o associazione ai sensi del precedente comma. Lo stesso vale quando un'associazione promotrice che presenta domanda di affidamento dimostri con la documentazione di cui all'art. 64 di gestire da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge una scuola materna sita in un edificio di proprietà della provincia.

Art. 92.

Al personale delle scuole materne si applica, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 93.

Sono approvate le tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 94.

Gli stanziamenti disposti nei bilanci provinciali per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 per gli interventi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico ai sensi dell'art. 7 possono essere utilizzati anche per la costruzione e per la sistemazione di edifici destinati a sede di scuole materne.

Art. 95.

Fino all'istituzione del consiglio medico-psico-pedagogico nei distretti scolastici, le relative mansioni previste dalla presente legge e dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sono esercitate da uno o più gruppi di esperti, composti da un medico, uno psicologo, un pedagogista e da un assistente sociale, nominati dalla giunta provinciale.

Art. 96.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 3.648.000.000.

La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è valutata in L. 9.000.000.000 all'anno a partire dal 1977. Gli stanziamenti necessari saranno fissati annualmente con legge di bilancio ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio provinciale.

Alla copertura dell'onere di L. 3.648.000.000 a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte ai capitoli 270 e 2650 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di L. 5.352.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977 e successivi si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 97.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

Titolo I - Sezione II - Rubrica I - Categoria III

Cap. 265. — Assegnazioni ai comuni per le scuole materne provinciali (art. 7, terzo comma, della legge) . . . . L. 477.000.000

Cap. 275. — Interventi per l'assistenza di bambini frequentanti scuole materne provinciali, in particolare per trasporti di bambini minorati (art. 7, secondo comma, della legge) . . . » 20.000.000

Cap. 280. — Assegni, premi, sussidi o contributi agli enti gestori di scuole materne private per la gestione delle scuole (art. 7, quinto comma, della legge) . . . . » 5.000.000

Cap. 285. — Spese, sussidi e contributi per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento (art. 63 della legge) . . . . . » 40.000.000

Cap. 290. — Assicurazione contro gli infortuni dei bambini e per la responsabilità civile del personale (art. 90 della legge) . . . . . . » 7.000.000

CAPITOLO IN DIMINUZIONE

Cap. 270 - (modificato nel testo). — Spese per assegni e indennità accessorie al personale addetto alle scuole materne provinciali compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali; compensi e indennità per i membri dei vari organi collegiali, nonchè per gli esperti (art. 95 della legge); contributi agli enti gestori di scuole materne private ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge e contributi ai sensi dell'art. 75 della legge L. 549.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE DI LINGUA TEDESCA

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) CARRIERA DIRETTIVA:			
III/A	Ispettore provinciale per le scuole materne	1	550	—
IV/A	Direttore di scuola materna	7	530	—
			443	6
	B) CARRIERA DELLE INSEGNANTI:			
III/B	Insegnante di scuola materna	420	397	—
IV/B			330	6
V/B			280	6
VI/B			243	4
VII/B			190	2
	C) CARRIERA DELLE ASSISTENTI:			
V/C	Assistente di I classe di scuola materna	33	245	—
VI/C	Assistente di II classe di scuola materna	149	213	3
VII/C			183	5
VIII/C	Assistente di scuola materna	148	163	4
IX/C			143	4
			140	2
		330		

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE DI LINGUA ITALIANA

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) CARRIERA DIRETTIVA:			
III/A	Ispettore provinciale per le scuole materne	1	550	—
IV/A	Direttore di scuola materna	4	530	—
			443	6
	B) CARRIERA DELLE INSEGNANTI:			
III/B	Insegnante di scuola materna	230	397	—
IV/B			330	6
V/B			280	6
VI/B			243	4
VII/B			190	2
	C) CARRIERA DELLE ASSISTENTI:			
V/C	Assistente di I classe di scuola materna	16	245	—
VI/C	Assistente di II classe di scuola materna	70	213	3
VII/C			183	5
VIII/C	Assistente di scuola materna	69	163	4
IX/C			143	4
			140	2
		155		

TABELLA *C*

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE DELLE LOCALITA' LADINE

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	A) CARRIERA DIRETTIVA:			
IV/A	Direttore di scuola materna	1	530	—
			443	6
	B) CARRIERA DELLE INSEGNANTI:			
III/B	Insegnante di scuola materna	27	397	—
IV/B			330	6
V/B			280	6
VI/B			243	4
VII/B			190	2
	C) CARRIERA DELLE ASSISTENTI:			
V/C	Assistente di I classe di scuola materna	3	245	—
VI/C	Assistente di II classe di scuola materna	11	213	3
VII/C			183	5
VIII/C	Assistente di scuola materna	10	163	4
IX/C			143	4
			140	2
		24		

(10997)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1976, n. 43.

Elenco della selvaggina e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1976-77.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della fauna selvatica, è istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia su tutto il territorio della Regione con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.

Art. 2.

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:

A) Selvaggina stanziale:

1) mammiferi:

capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, volpe;

2) uccelli:

coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, pernice rossa, starna e taccola.

B) Selvaggina migratoria:

alaudidi (gli), averle (le), beccafico, cesena, colombaccio, colombella, fringuello, frosone, passeri (i), peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordela, tordo bottaccio, tordo, sassello, tortora, verdone;

palmipedi: alsavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche;

trampolieri: albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d'acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può decretare inclusioni od esclusioni di specie di selvaggina.

Art. 3.

Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale, il cacciatore dovrà essere munito, oltrechè dei documenti previsti dalle vigenti leggi, dell'apposito tesserino nominativo regionale predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di L. 300.

Per nessuna ragione ed a qualunque titolo è ammesso il rilascio del tesserino:

a) a titolo gratuito;

b) ad un costo diverso da quello fissato dalla presente legge;

c) al di fuori, anche indirettamente, dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie legalmente riconosciute.

Le associazioni che non ottemperano all'obbligo della distribuzione diretta del tesserino sono escluse dal beneficio del contributo di cui al successivo art. 14.

Il tesserino è strettamente personale e contiene, tra lo altro, le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) le norme per l'uso;

c) le eventuali Regioni nelle quali è considerato valido e condizioni di validità.

Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:

1) il cacciatore dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.

In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d'armi;

2) il cacciatore ha l'obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.

Art. 4.

I cacciatori non residenti nel Lazio possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.

Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio.

Il cacciatore ha l'obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio, su entrambi i tesserini.

Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della regione Lazio.

Art. 5.

L'esercizio della caccia è consentito dal 29 agosto 1976 al 31 marzo 1977, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, salvo le seguenti eccezioni:

1) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre 1976;

2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1976;

3) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, è consentita dal 1° novembre 1976 al 31 gennaio dell'anno successivo nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali;

4) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1977; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonchè ai palmipedi (escluso folaga e germano) e trampolieri di cui all'art. 2, lettera *B*), fino al 31 marzo 1977;

5) è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di vietare o limitare l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane, dal 2 gennaio al 31 marzo 1977. L'accesso e lo allontanamento definitivo dagli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico;

6) l'esercizio della caccia a cavallo con l'ausilio dei cani, previo espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco, potrà essere autorizzato dal presidente della giunta, sentiti i comitati provinciali della caccia, unicamente alla volpe, dal 1° ottobre 1976 al 31 marzo dell'anno successivo;

7) è vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore;

8) è vietato l'uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonché della carabina calibro 22.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può apportare variazioni, per comprovate esigenze, ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.

Art. 6.

A ciascun titolare di licenza di caccia, è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di non più di un capo di: capriolo, cervo, daino e di non più di tre capi complessivi di: fagiano comune, coturnice, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non più di due starne, coturnici o pernici rosse.

Art. 7.

Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione

Art. 8.

Su tutto il territorio è vietato l'uso dei bocconi avvelenati.

Art. 9.

I comitati provinciali della caccia possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia purché tali zone:

a) non pregiudichino l'ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite;

b) non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di 450 ettari e ciascuna non risulti superiore a 300 ettari;

c) distino almeno 500 metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione;

d) siano affidate in gestione alla associazione venatoria riconosciuta che ne abbia fatta richiesta.

In tali zone, oltre all'addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, purchè tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.

Art. 10.

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonché per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire, per la stagione venatoria 1976-77, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria.

Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1000 o ad ettari 3000 nelle zone di alta montagna ovvero se destinate alla protezione della coturnice. Dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.

Art. 11.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza alla applicazione della presente legge, a norma degli articoli 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 13.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, adeguano entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il calendario venatorio della provincia relativo alla intera annata venatoria.

Art. 14.

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, zone di ripopolamento e cattura, ecc.) viene prevista una spesa di lire 400 milioni.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Tale ripartizione viene effettuata dalla giunta stessa con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i comitati provinciali della caccia in relazione alla importanza faunistica del territorio, intesa come quantità ed estensione di oasi di protezione e rifugio della fauna o di zone di ripopolamento e cattura, alla superficie delle zone destinate, alla data di apertura della caccia, alla protezione e alla riproduzione della fauna selvatica che necessita di particolare vigilanza ed all'azione di ripopolamento effettuata nel periodo gennaio-maggio;

b) per le associazioni venatorie legalmente riconosciute, in relazione:

1) al numero dei soci iscritti al 31 dicembre 1976 (20 per cento del contributo);

2) alle attività promosse per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge (60 per cento del contributo);

3) al numero delle guardie giurate che ogni associazione dichiara, sia alla Regione che ai singoli comitati provinciali della caccia, di poter fare operare, dalla data del 29 agosto 1976, anche in collaborazione con i comitati stessi, per il potenziamento dei servizi di vigilanza (20 per cento del contributo).

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l'anno 1976 ed iscrizione della somma stessa al cap. 16.23.40, che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia ed alle associazioni venatorie al fine di assicurare una efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata ».

Art. 15.

La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 agosto 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 agosto 1976.

(11295)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. 44.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1973 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 10 settembre* 1976)

(*Omissis*).

(11296)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762900)